

N.R.G. 10402/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Luciana Sangiovanni
dott.ssa Silvia Albano
dott.ssa Lilla De Nuccio

Presidente
Giudice rel.
Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 10402/2019 promossa da:

██████████ nata in UCRAINA, il ██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Salerno, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dell'Unità n. 13, presso lo studio del difensore;

-ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato 14.02.2019 ██████████ cittadina ucraina, ha impugnato il provvedimento emesso il 21.09.2018 e notificato il 16.01.2019 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma le ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, chiedendo in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria nonché in via ulteriormente subordinata riconoscersi l'esigenza di protezione umanitaria anche ai sensi dell'art. 10 co. 3 Cost.
La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente innanzi alla Commissione territoriale ha dichiarato : che era nata a Veliky Mosty in provincia di Leopoli in Ucraina, era sposata, ma aveva divorziato, ed aveva due figlie, la più piccola delle quali viveva con i nonni materni, mentre la più grande attualmente viveva in Francia; che si era allontanata dal suo paese per mancanza di lavoro e perché suo marito la picchiava; che per la crisi avevano chiuso l'ospedale dove lavorava e l'avevano trasferita in un ambulatorio di campagna, ma quello che guadagnava non bastava per il mantenimento della famiglia; che era venuta in Italia nel 2012, ma era rientrata nel suo paese nel maggio 2017, dove era stata per un mese ed era nuovamente tornata in Italia; che aveva paura, in caso di rimpatrio, di essere inviata al fronte di guerra come medico come la cugina, in quanto il governo l'aveva chiamata nel 2015 quando era in Italia, o di essere uccisa dal marito; che conviveva con il



compagno italiano e lavorava come domestica.

La commissione territoriale ha ritenuto le circostanze riportate dalla ricorrente non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 5, co. 6, D.lgs. 286/98, nonostante abbia riconosciuto credibili gli elementi relativi al divorzio ed alla violenza domestica subita dalla ricorrente, nonché relativi alla chiamata per la coscrizione.

Il racconto della ricorrente è stato confermato, con dichiarazioni concordanti e coerenti, nell'audizione innanzi al Giudice, nel corso della quale la stessa ha ribadito sia la violenza subita dal marito sia il timore che il suo governo la inviasse come infermiera nella zona di Donetsk. Ha precisato che non si era rivolta alla polizia per denunciare le violenze subite perché aveva paura della vendetta del marito e perché la polizia in questi casi non interveniva; che suo marito aveva acconsentito che lei nel 2012 partisse per l'Italia perché così poteva mandare soldi a casa, perché lui non aveva mai voluto lavorare e lei in Ucraina guadagnava circa 20 euro al mese; che aveva divorziato nel 2015 e nel 2017 era tornata in Ucraina per un mese perché la figlia più piccola si doveva diplomare in musica e lei voleva essere presente; che quando è tornata in Ucraina aveva, comunque, paura della violenza del marito, tanto che usciva solo accompagnata dal padre; che aveva sofferto moltissimo per la lontananza dalle figlie, ma venire in Italia era l'unico modo per salvarsi dal marito; che in Italia lavorava come badante e guadagnava circa 800 euro al mese.

La ricorrente ha depositato in atti la seguente documentazione : denuncia di rapporto di lavoro domestico all'INPS; copia ricevuta dei compensi per prestazioni di lavoro domestico; copia contabili di trasferimento di denaro in Ucraina.

La ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale aveva prodotto la seguente documentazione: libretto di lavoro ucraino; diploma specialistico in ostetricia; denuncia di rapporto di lavoro domestico del 01.07.2018.

STATUS DI RIFUGIATO

Ai sensi della Convenzione di Ginevra “è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”;

Deve premettersi che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, “in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007”, e specificamente alla stregua della considerazione che “secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria”, dovendosi ritenere che sia onere dello “straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata” con la conseguenza che “deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi” (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310).



E' altresì onere del giudice *“avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro”* (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

In primo luogo deve rilevarsi che la ricorrente è stata chiamata per svolgere servizio militare in area di guerra.

Pare opportuno premettere il quadro normativo e giurisprudenziale che regola la protezione internazionale con riferimento al servizio militare.

Va detto, innanzitutto, che secondo il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, gli Stati hanno il diritto di autodifesa e di richiedere ai cittadini di prestare servizio militare. La renitenza alla leva e la diserzione non sono di per sé rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Il timore dell'incriminazione e della punizione per diserzione o renitenza alla leva non costituisce di per sé un fondato timore di persecuzione ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951. L'avversione al servizio militare o la paura di combattere non sono ritenuti validi motivi di riconoscimento della protezione internazionale, salvo si tratti di vera e propria obiezione di coscienza.

In tale contesto generale, l'art. 9, paragrafo 2, lett. e) della direttiva 2004/83 (nostro art. 7, comma 2, lett. e) D.Lgs 215/2007), prevede però che azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione, siano da considerare atti di persecuzione. Crimini di guerra sono considerate le violazioni delle leggi e consuetudini facenti parte del diritto internazionale e delle leggi di guerra. La Carta di Londra include in tale categoria il maltrattamento delle popolazioni civili o dei prigionieri di guerra, l'uccisione di ostaggi o la distruzione di città, paesi o villaggi o qualsiasi devastazione non giustificata dalle necessità militari; crimini di guerra vengono inoltre definiti i gravi abusi specificati dalla Convenzione di Ginevra del 1949 e dal Protocollo Supplementare I e cioè l'uccisione o tortura intenzionale o altri trattamenti disumani atti a provocare gravi sofferenze o danni al corpo o alla salute. Originariamente erano considerati crimini di guerra solo quelli commessi nell'ambito di conflitti armati internazionali mentre attualmente vengono considerati tali anche quelli commessi nell'ambito di conflitti interni (si confronti: Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo – Linee guida per la valutazione delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, 2005).

In caso di conflitto armato non internazionale, tra i crimini di guerra vengono ricompresi: dirigere deliberatamente attacchi contro la popolazione civile; uccidere o ferire in modo sleale un combattente avversario; stupro; reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità (UNHCR, Nota sull'esclusione, 4 settembre 2003, in <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html>).

Nelle linee guida n. 10 dell'UNCHR, per l'esame delle domande fondate sul servizio militare, si legge che le domande di riconoscimento dello status di rifugiato relative al servizio militare possono fondarsi oltre che su un'obiezione per motivi di coscienza (obiettori assoluti o parziali), in caso di conflitti contrari alle regole fondamentali della condotta umana, su obiezione a un particolare conflitto armato oppure ai mezzi e ai metodi di guerra [la condotta di una delle parti di un conflitto].

“...Nel loro complesso tali obiezioni riguardano l'obbligo a partecipare ad attività del conflitto che il o la richiedente considera in contrasto con le regole



fondamentali della condotta umana.

Tali obiezioni possono essere manifestate come un'obiezione che si basa sulla propria coscienza e come tale può essere trattata come un caso di obiezione di coscienza. Qualora l'obiezione del o della richiedente riguardi i metodi e i mezzi impiegati in un conflitto armato [cioè la condotta di una o più parti in conflitto], è necessario effettuare una valutazione della probabilità ragionevole che la persona in questione sia costretta a partecipare ad atti che violano le norme previste dal diritto internazionale. Generalmente la decisione in merito alla sussistenza di una ragionevole probabilità che una persona possa essere costretta a commettere atti che violano le regole fondamentali della condotta umana (o che debba esserne ritenuta responsabile) dipenderà da una valutazione dell'andamento complessivo del conflitto in questione. Pertanto, sarà rilevante la misura in cui nel conflitto avvengono violazioni delle regole fondamentali della condotta umana.

Tuttavia, a essere determinante non è tanto la natura del conflitto in questione quanto piuttosto il rischio di essere costretti a prendere parte a tali atti; di conseguenza sono le circostanze individuali del o della richiedente a dover essere esaminate, tenendo conto del ruolo che dovrà ricoprire."

La sentenza Sheperd (C-472/13) della CGUE, ha fornito l'interpretazione da dare all'art. 9, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 2004/83.

La Corte ha innanzitutto chiarito che la suddetta disposizione riguarda esclusivamente situazioni di conflitto ed inoltre che essa si riferisce a tutto il personale militare, incluso quello di sostegno logistico o tecnico.

In secondo luogo la Corte ha precisato che il legislatore dell'Unione ha voluto che si prendesse in considerazione in modo oggettivo il contesto generale in cui il servizio militare è prestato e che, in linea di principio, non sono escluse le situazioni in cui il richiedente parteciperebbe soltanto indirettamente alla commissione di crimini di guerra, poiché, in particolare, egli non apparterebbe alle truppe da combattimento ma, ad esempio, sarebbe assegnato ad un'unità logistica o di sostegno: "tale protezione può essere estesa alle sole altre persone che esercitano funzioni tali da poterle indurre, in modo sufficientemente diretto e con ragionevole plausibilità, a partecipare a tali atti".

Il rifiuto di rispondere alla coscrizione deve costituire il solo mezzo che permette al richiedente di evitare la partecipazione ai crimini di guerra.

La CGUE conclude affermando che "la valutazione per qualificare la situazione di servizio controversa, deve basarsi su un insieme di indizi tali da stabilire, tenuto conto di tutte le circostanze di cui trattasi, in particolare di quelle relative agli elementi pertinenti riguardanti il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione sulla domanda, lo status individuale e la situazione personale del richiedente, che la situazione del servizio rende plausibile la commissione di crimini di guerra". Uno di tali indizi è costituito dal fatto che l'esercito in questione si sia già macchiato di crimini di guerra.

Vi sono varie fonti che attestano la commissione, sia da parte dello Stato Ucraino che delle Repubbliche del Donbass, di crimini di guerra nel conflitto che li vede contrapposti.

Si riportano, in proposito, i passi più significativi di alcuni rapporti:

1) UNHCR - Considerazioni in materia di protezione internazionale relative agli sviluppi in Ucraina - Aggiornamento III, settembre 2015: "Tra la metà di aprile 2014 e la metà di agosto 2015 in Ucraina orientale sono state uccise almeno 7.883 persone (sia militari che civili) e almeno 17.610 sono state ferite. Secondo le fonti, nelle zone colpite dal conflitto, sia nelle aree controllate dal Governo (ACG) che nelle ANCG, molte persone sono state uccise o ferite da mine e ordigni inesplosi.



Gli osservatori dei diritti umani nei pressi della linea di contatto, sia nelle ACG che nelle ANCG, hanno registrato nuove accuse di omicidi e torture così come casi di privazione illegale della libertà, rapimenti, lavoro forzato, saccheggi, richieste di riscatto ed estorsioni, commessi da tutte le parti coinvolte nel conflitto”;

2)USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2015 - Ukraine, 13 April 2016

http://www.ecoi.net/local_link/322453/448228_en.html:

“I separatisti sistematicamente sono stati responsabili di rapimenti, torture e detenzione illegale. In misura minore, ci sono stati rapporti di tali pratiche anche da parte delle forze governative....Vi sono stati diversi rapporti su uccisioni arbitrarie o illegali commesse dal governo o da suoi agenti. Secondo i media e le autorità locali, l'8 maggio, tre militari hanno compiuto un'esecuzione sommaria ai danni di un civile con opinioni politiche filo-russe nel villaggio di Talakivka, vicino a Mariupol, dopo un “processo” improvvisato e illegale. Le autorità hanno arrestato gli uomini e li hanno sottoposti a processo, ma lo stato del caso era sconosciuto alla fine dell'anno.

..Nella regione del Donbas, vi sono state segnalazioni di violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, commesse dalle forze governative e da battaglioni filo governativi impegnati in operazioni militari.

Il 10 aprile, il procuratore militare di Kharkiv ha informato HRMMU (Human Rights Monitoring Mission in Ukraine delle Nazioni Unite) di un centro di detenzione segreta nei locali del SBU (Security Service of Ukraine) a Kharkiv. Secondo HRMMU, un certo numero di persone ha affermato di essere stato tenuto ed abusato in questa struttura e hanno riferito di essere state rimosse dalle loro celle da ufficiali SBU, prima della visita del procuratore militare, e messe in cantina o altri posti all'interno dell'edificio. Nel mese di novembre HRMMU ha ricevuto segnalazioni di 27 persone detenute dalle autorità in questo luogo, dove le autorità le avrebbero sottoposte a torture e maltrattamenti.

Organizzazioni internazionali e ONG internazionali, tra cui AI, Human Rights Watch (HRW) e l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno emesso rapporti periodici su violazioni dei diritti umani commesse nella regione del Donbas da parte delle forze separatiste e del governo.

Osservatori internazionali e media hanno riferito di uccisioni arbitrarie e illegali nella regione del Donbass. Organizzazioni internazionali e per i diritti umani hanno segnalato che il governo ha iniziato a indagare sugli abusi compiuti da parte delle sue forze ma ha sostenuto che è stato ostacolato dalla mancanza di risorse e di accesso ai siti in cui sono stati commessi i crimini.

HRMMU, OSCE Special Monitoring Mission (SMM) e gruppi per i diritti umani non hanno riportato casi di esecuzioni extragiudiziali commesse dalle forze ucraine o filo governative nel corso dell'anno in relazione al conflitto nella regione del Donbas. Tuttavia, diversi casi dal 2014 rimangono sotto inchiesta, tra cui la scoperta dei corpi di due separatisti che erano stati legati e uccisi con un colpo di arma da fuoco alla testa, in autunno 2014.

Separatisti e autorità ucraine si sono accusati a vicenda di bombardamento indiscriminato sui civili, in particolare per l'uccisione di 13 civili e il ferimento di 12 in un attacco di mortaio su una fermata di autobus nella parte sud-occidentale della città di Donetsk il 22 gennaio.

HRMMU riferisce della persistenza della pratica di detenzione arbitraria e in isolamento da parte delle forze dell'ordine ucraine (principalmente la SBU) e da parte di unità militari e paramilitari (in primo luogo da parte di ex battaglioni di



volontari ora formalmente incorporati nei servizi di sicurezza).

Una relazione di maggio di Amnesty International documenta numerosi rapimenti di civili da parte di battaglioni filo governativi che hanno avuto luogo nel 2014, tra cui un caso in cui tre impresari edili sono stati arrestati da membri della milizia e trasferiti in un centro di detenzione SBU, dove sono stati presumibilmente picchiati, soffocati, sottoposti a finta sepoltura ed altri abusi.

Governo e forze separatiste hanno riferito di abusi e torture a civili e militari in strutture di detenzione. Gli abusi denunciati includono pestaggi, torture fisiche e psicologiche, finte esecuzioni, violenza sessuale, privazione di cibo e acqua, rifiuto di cure mediche e lavoro forzato.

HRMMU ha riferito di pratiche persistenti di abusi fisici e torture da parte delle forze governative. Durante tutto l'anno HRMMU e AI hanno intervistato persone che sostenevano di essere state torturate, picchiate e sottoposte a finte esecuzioni nel corso della "operazione antiterrorismo" (ndr la guerra in Donbass);

3)HRW - Human Rights Watch: World Report 2016 - Ukraine, 27 January 2016
http://www.ecoi.net/local_link/318402/443582_en.html:

“Ostilità nell'Ucraina dell'est”

Ad autunno 2015, più di 9.000 persone sono state uccise e più di 20.000 ferite nel conflitto. Si stima che a settembre 1,4 milioni di persone erano sfollate in Ucraina e più di 600.000 erano fuggite all'estero, principalmente in Russia.

Anche se il cessate il fuoco di settembre in gran parte ha tenuto, sporadici combattimenti sono continuati. Entrambe le parti hanno violato le leggi di guerra. Hanno compiuto attacchi indiscriminati che hanno ferito e ucciso civili anche attraverso l'uso di munizioni a grappolo. Le forze governative e i ribelli sostenuti dalla Russia sono dispiegati all'interno o in prossimità di zone densamente popolate, mettono in pericolo la popolazione civile e obiettivi civili, comprese scuole, ospedali e condomini. Ci sono prove significative che diversi tipi di mine antiuomo sono state usate in Ucraina orientale, anche se al momento della stesura del report non è stato possibile determinare la parte o le parti responsabili.

Entrambe le forze, ribelli e governative, sono risultate implicate in casi di tortura e trattamento crudele e degradante ai danni di detenuti”;

4)Amnesty International: Amnesty International Report 2015/16 - The State of the World's Human Rights - Ukraine, 24 February 2016
http://www.ecoi.net/local_link/319686/445043_en.html:

“L'anno è iniziato con intensi combattimenti nella parte orientale del paese, tra le forze separatiste filo-russe e le forze ucraine e si è concluso con sporadici scontri che hanno interrotto un precario cessate il fuoco. L'impunità ha prevalso per i crimini di guerra commessi da entrambe le parti.

L'8 settembre, l'Ucraina ha riferito sulla situazione nel Donbass alla Corte Penale Internazionale (ICC) e ha presentato una dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte su presunti reati commessi sul suo territorio dal 20 febbraio 2014 da parte degli ufficiali della federazione russa e i leader delle Repubbliche di Donetsk e Luhansk (https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Ukraine_Art_12-3_declaration_08092015.pdf).

Tuttavia, il Parlamento non ha ratificato lo Statuto di Roma.

... Durante l'escalation dei combattimenti in Donbass in gennaio e febbraio, sono continuati i bombardamenti indiscriminati in aree abitate da civili, con entrambe le parti che si accusavano a vicenda.

Entrambe le parti hanno commesso crimini di guerra, tra cui la tortura e altri maltrattamenti ai danni di prigionieri”;

5) 14° “Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May



2016” dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR)

http://www.un.org.ua/images/14th_OHCHR_report_on_the_human_rights_situati_on_in_Ukraine.pdf: “Il conflitto armato tra il governo dell'Ucraina e i gruppi armati delle Repubblica di Donetsk e Luhansk continua ad essere combattuto senza il dovuto riguardo per la protezione dei civili.

Forze armate ucraine e gruppi armati continuano a posare mine, tra cui mine antiuomo, nonostante gli obblighi dell'Ucraina come Stato parte del Mine Ban Treaty del 1997.

Stime attendibili indicano che le mine contaminano vaste aree di terreni agricoli nella zona est dell'Ucraina, spesso in zone che sono mal segnate, nei pressi di strade e circostanti aree civili. Questo ha comportato la morte e la mutilazione di civili, spesso mentre camminano verso le loro case o campi. Questi rischi sono particolarmente gravi per le persone che vivono in città e negli insediamenti vicini alla linea di contatto, così come per le 23.000 persone che ogni giorno attraversano la linea di contatto. Stazioni di filtraggio dell'acqua e altre infrastrutture essenziali sono state danneggiate durante le ostilità nel bombardamento di zone civili densamente popolate, siccome le parti in conflitto non sono riuscite a prendere precauzioni fattibili negli attacchi per proteggere e prevenire la distruzione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile. Il 27 aprile 2016, civili in attesa di attraversare un checkpoint nel villaggio Olenivka,

sulla strada tra Mariupol e la città di Donetsk, sono stati colpiti dai bombardamenti durante la notte. Quattro civili sono stati uccisi e altri otto feriti. Secondo l'analisi del cratere effettuata dall'OSCE, i colpi di mortaio sono stati sparati dalla direzione ovest-sud-ovest. Questo indica la responsabilità dell'armata ucraina. OHCHR ha ricevuto denunce di sparizioni forzate, detenzione arbitraria e in isolamento, tortura e maltrattamenti commessi dalle forze dell'ordine ucraine. Tra questi sono stati oltre 20 i casi di detenzione arbitraria e maltrattamento. La maggior parte dei casi documentati durante il periodo di osservazione in questione riguarda episodi verificatisi nella zona di conflitto. Mentre i casi dal 2014 all'inizio del 2015 suggeriscono che i battaglioni di volontari (spesso in collaborazione con il servizio di sicurezza dell'Ucraina (SBU)) sono stati frequentemente gli autori, informazioni di fine 2015 e inizio del 2016 coinvolgono soprattutto l'SBU”.

6) UN News Service, *UN report finds impunity for killings 'remains rampant' in Ukraine conflict*, 14 July 2016, <http://www.refworld.org/docid/5788d89840c.html> “Il rapporto, predisposto dalla UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, sostiene che il conflitto armato in alcuni distretti di Donetsk e Luhansk, “conta la maggior parte delle violazioni del diritto alla vita in Ucraina nel corso degli ultimi due anni”, avendo causato la morte di 2.000 civili, con quasi il 90% delle morti di civili derivanti da bombardamenti indiscriminati delle zone residenziali.

Conclude dichiarando che nessuna responsabilità è stata assunta per le morti di civili, causate dal modo di condurre le ostilità, e che alcuni degli omicidi possono costituire crimini di guerra e/o crimini contro l'umanità.”

7) Rapporto congiunto di Amnesty International e Human Right Watch, *"You Don't Exist" - Arbitrary Detentions, Enforced Disappearances, and Torture in Eastern Ukraine*, 21 July 2016, <http://www.refworld.org/docid/5790c28d4.html>

“Sia le autorità governative ucraine e che i separatisti filorussi hanno tenuto civili in prolungata detenzione arbitraria, senza alcun contatto con il mondo esterno, anche con i loro avvocati o famiglie. In alcuni casi, le detenzioni costituivano sparizioni forzate, il che significa che le autorità in questione hanno rifiutato di



riconoscere la detenzione delle persone o rifiutato di fornire qualsiasi informazione sulla loro sorte. La maggior parte dei detenuti ha subito torture o altre forme di maltrattamento. A diverse persone sono state negate le cure mediche necessarie per le lesioni riportate durante la detenzione...

Amnesty International e Human Rights Watch hanno studiato in dettaglio nove casi di detenzione arbitraria prolungata di civili da parte delle autorità ucraine in luoghi di detenzione informali e nove casi di detenzione arbitraria prolungata di civili da parte dei separatisti filorusi.

La presente relazione illustra i casi che hanno avuto luogo soprattutto nel 2015 e la prima metà del 2016..”

Sono moltissimi anche gli articoli di giornale e le immagini che riportano gli attacchi subiti dai civili nel Donbass dall'inizio della guerra.

Due dei più impressionanti riguardano il villaggio di Uglegorsk in cui “le truppe ucraine hanno circondato il centro abitato senza dare ai civili un corridoio umanitario ed hanno poi dato il via ad un massiccio bombardamento di artiglieria durato tutto il giorno”

http://it.sputniknews.com/italian.ruvr.ru/news/2014_08_13/Ad-Uglegorsk-i-filorussi-denunciano-strage-di-civili-dellesercito-ucraino-4892/

<https://thebarricade.co/2015/02/04/humanitarian-catastrophe-the-tragedy-of-uglegorsk/>

e il villaggio di Nikishino in cui non v'è una casa che non sia stata rasa al suolo, durante gli scontri del marzo 2015

<http://www.voanews.com/media/video/in-ukraine-nikishino-no-house-is-untouched-by-fighting/2670753.html>

Dal 2014, in Ucraina è stato reintrodotta il servizio militare obbligatorio e dal 2015 l'età della leva obbligatoria per gli uomini è stata innalzata fino ai 27 anni (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2024.html>).

A cagione della guerra in Donbass, ad oggi sono state già decretate dal governo ucraino sei ondate di mobilitazione, richiamando in servizio anche riservisti, soprattutto se con una specialità militare e l'età massima per prestare servizio nell'esercito è stata elevata a 55 anni.

La leva obbligatoria è stata prolungata fino a 18 mesi e molti soldati sono stati costretti a servire anche più a lungo del tempo previsto.

Nel 2014, l'Ucraina contava 130.000 persone nelle proprie forze armate e a seguito della reintroduzione della coscrizione, nel 2015 il numero dei militari è salito a 250.000.

Si parla di 1 milione di riservisti.

(France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), *Ukraine: Législation ukrainienne sur le service militaire et la mobilisation; mesures de mobilisation survenues en 2014*, 6 August 2014, available at:

<http://www.refworld.org/docid/547453324.html> [accessed 8 July 2016]

https://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_Ukraine

<https://fr.sputniknews.com/societe/201501281023007573-les-habitants-de-lukraine-ne-veulent-pas-faire-la-guerre/>

<http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/03/05/97001-20150305FILWWW00143-kiev-accroit-la-mobilisation-de-ses-troupes.php>).

Tra gli idonei alla leva, sono esclusi dalla mobilitazione: studenti, dottorandi a tempo pieno, docenti e personale scientifico che insegnano in scuole superiori, università, enti di ricerca; impiegati e funzionari statali o di aziende, organizzazioni, istituzioni bloccate durante la mobilitazione; inabili alla leva per motivi di salute, certificati ogni 6 mesi; persone che accudiscono tre o più figli



minori di 18 anni o disabili, tutori o genitori affidatari di orfani, persone che accudiscono coniugi o genitori in gravi condizioni di salute; parlamentari (L. 570 - VIII del 24.7.2015).

La richiedente non rientra in alcuna delle categorie escluse dalla leva.

La ricorrente, inoltre, professa la religione greco cattolica e dunque non appartiene alle minoranze religiose alle quali è consentita l'obiezione di coscienza (cfr. OFPRA Législationukrainiennesur le service militaire et la mobilisation; mesures de mobilisationsurvenues en 2014).

Il codice penale ucraino, all'art. 408, prevede per la diserzione una pena che va da 2 a 5 anni di reclusione. Le aggravanti dell'uso di armi e del commettere il fatto insieme ad altri, portano la pena da 5 a 10 anni di reclusione. Se i fatti sopra previsti sono commessi sotto il regime della legge marziale o nel corso di una battaglia, la pena va da 5 a 12 anni di reclusione.

Per la renitenza alla leva, l'art. 409 del codice penale ucraino prevede: L'azione di sottrarsi al servizio militare attraverso l'auto-infortunio, la simulazione, la produzione di documenti falsi o altro artificio è punibile con una pena fino a 2 anni di servizio in un battaglione disciplinare o la reclusione per un periodo equivalente.

Il rifiuto di svolgere il servizio militare è punibile con una pena da 1 a 5 anni di reclusione.

Se uno qualsiasi degli atti di cui ai commi precedenti viene compiuto sotto il vigore della legge marziale o in una battaglia, la pena va da 5 a 10 anni di carcere. In un articolo del 6 febbraio 2016, reperibile su <https://www.rt.com/news/331557-ukraine-stealth-military-draft/> si legge che, da quando due anni fa è iniziato il conflitto in Donbass, 26.800 uomini ucraini sono sottoposti ad azione giudiziaria per aver evitato il servizio militare.

Sul sito <<http://www.losservatorio.org/it/rapporti/item/1376-il-conflitto-nell-ucraina-dell-est>> marzo 2019 si legge: “ Il conflitto armato nell'Ucraina orientale, che vede coinvolti e schierati, da un lato, il Governo Ucraino e, dall'altro, i Gruppi armati russi, è ormai entrato nel suo quinto anno. Dal 2014, data in cui la Russia ha occupato la Crimea, le autorità russe hanno continuato a colpire attivisti filo-ucraini e tartari crimeani ivi presenti, a causa della loro opposizione agli abusi e all'occupazione subita. Dal 14 aprile 2014 al 15 febbraio 2019, l'OHCHR ha documentato 3.023 vittime civili e numerose altre violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario ... L'OHCHR ritiene che, per effetto della continua occupazione della Crimea da parte della Federazione Russa, un conflitto di carattere internazionale continui a sussistere e, come tale, il diritto internazionale umanitario continui a trovare applicazione.”

Pertanto la presenza di una ragionevole probabilità che, in caso di rientro in Ucraina, la ricorrente venga inviata al fronte di guerra nel conflitto del Donbass, in un ruolo che la coinvolgerebbe, seppur anche solo indirettamente, nella commissione di crimini di guerra di cui l'esercito ucraino si è macchiato e continua tuttora a macchiarsi nei confronti dei cosiddetti separatisti, di prigionieri e della popolazione civile, rende fondato il timore di persecuzione da parte della ricorrente.

Il rifiuto alla chiamata del governo sarebbe, per la ricorrente, il solo mezzo per evitare la partecipazione a tale conflitto, ma, in base all'art. 409 del c.p. ucraino sarebbe punita con la reclusione da 1 a 5 anni.

In base al disposto dell'art. 7, comma secondo, lett. e) del D.Lgs 251/2007 (art. 9, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 2004/83) la suddetta sanzione penale costituisce atto di persecuzione anche a prescindere dal fatto che la durata della



pena non sia in sé sproporzionata.

Sulla possibilità di considerare i renitenti alla leva come gruppo sociale si vedano i punti da 56 a 58 delle Linee guida in materia di protezione internazionale n. 10 dell'UNHCR.

La renitenza alla leva della ricorrente è anche espressione di un'opinione politica - contraria alle scelte del governo ucraino- e anche tale motivo di persecuzione è ravvisabile nel caso di specie.

La ricorrente ha abbandonato il paese anche in quanto vittima di violenza domestica e, nonostante il divorzio, il pericolo appare verosimilmente ancora attuale.

In Ucraina «La violenza domestica contro le donne è rimasta un grave problema. L'abuso sponsale era comune. Secondo il Ministero degli Affari Interni, nei primi nove mesi dell'anno sono stati registrati 651 casi di violenza domestica. La polizia ha emesso circa 68.000 avvisi di violenza domestica e ordini di protezione durante i primi nove mesi dell'anno. La pena includeva multe, ordini di contenimento d'emergenza fino a 10 giorni, ordinanze restrittive da uno a sei mesi, arresto amministrativo e servizio alla comunità. I gruppi per i diritti umani hanno osservato che la capacità delle agenzie di rilevare e denunciare casi di violenza domestica era limitata. I gruppi per i diritti umani hanno affermato che le forze dell'ordine spesso non consideravano la violenza domestica un reato grave, ma piuttosto una questione privata da risolvere tra i coniugi.» (relazione annuale sui diritti umani relativa al 2018 del dipartimento di Stato degli Stati Uniti – USDOS) L'Ucraina ha sottoscritto la Convenzione di Istanbul, ma non l'ha mai ratificata (<https://www.coe.int/it/web/portal/-/access-to-justice-for-women-victims-of-violence> – Rapporto annuale Amnesty International 2018).

Ai sensi dell'art. 7, d.lgs. 251/20071 gli atti di persecuzione che devono essere «sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali» (primo comma lett. a), possono assumere la forma, tra l'altro, di «atti di violenza fisica o psichica» (secondo comma, lett. a), o di «atti specificatamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia» (secondo comma, lett. f). Ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.lgs. cit., «il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi».

In virtù degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell'11/05/2011 (resa esecutiva in Italia con L. 77/2013) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche gli atti di violenza domestica sono riconducibili all'ambito dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (Cass. n. 12333 del 17/05/2017). Ai sensi dell'art. 60, par. 1, della Convenzione «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare I sussidiaria». In base all'art. 3, lett. b), «l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima» (Cass. Civile Sent. Sez. 1 Num. 28152 Anno 2017).



Alla ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto lo status di rifugiato.
Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato,
sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M

Il Tribunale così dispone:

- riconosce a [REDACTED] lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. Del D.Lgs n. 251/07;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 5 settembre 2019

Il Presidente

Dott.ssa Luciana Sangiovanni

Provvedimento redatto con la collaborazione della GOP d.ssa Simonetta Minotti

